

Oggetto: permessi per diritto allo studio (150 ore) anno solare 2025 - art. 46 del CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/21 sottoscritto il 16.11.2022 per il personale del comparto – Avviso.

È indetto avviso per la presentazione delle istanze per l'ammissione ai permessi retribuiti per diritto allo studio previsti dall'art. 46 CCNL comparto Funzioni locali 2019/21, sottoscritto il 16.11.2022, di cui si riporta di seguito un estratto:

1. *Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.*
2. (...)
3. (...)
4. *I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.*

I permessi retribuiti dunque sono concessi nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso C.S.P all'inizio dell'anno 2025 (quindi il 3% di 38 unità compreso il Direttore, pari a 1,14, dunque a 2 –due- persone).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Le domande, relative all'anno solare 2025, dovranno esser presentate entro e non oltre il giorno 08/08/2025 e compilate secondo la modulistica allegata al presente bando, indicando:

- generalità del dipendente,
- profilo professionale,
- tipologia di rapporto di lavoro (con indicazione della scadenza in caso di rapporto a tempo determinato e la percentuale di attività svolta se a tempo parziale),
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa all'iscrizione al corso di studi, con specificazione dell'Istituto, del corso e della relativa durata, dell'anno di iscrizione, e di quant'altro riportato nel modulo.

Le stesse dovranno essere trasmesse, unitamente a copia fotostatica del documento di identità, se non sottoscritte digitalmente, alla casella pec: info@pec.cspnovi.it

Qualora non risultino indicati tutti i dati necessari di cui all'allegato schema di domanda, non si potrà procedere a processare la richiesta o al riconoscimento dell'eventuale diritto alla priorità in graduatoria.

Le istanze pervenute successivamente alla predetta data di scadenza saranno accolte solo ove non sia stato raggiunto il predetto limite del 3% e l'iscrizione al corso di studi sia avvenuta successivamente alla scadenza del presente avviso.

Ove il numero delle richieste superi il citato limite massimo del 3%, la concessione dei permessi avverrà secondo l'ordine di priorità stabiliti nell'art. 46 del CCNL 2019/21- comparto Funzioni locali, ovvero:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)

Si specifica che, nell'ambito di ciascuna fattispecie indicata nelle precedenti lettere, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari;

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;

MODALITA' DI FRUIZIONE

I permessi possono essere concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Non potranno essere accolte richieste presentate per la frequenza di corsi che non rientrano nelle suddette fattispecie.

I permessi spettano esclusivamente per la frequenza delle lezioni coincidenti con l'orario di servizio o per sostenere gli esami, per la sola giornata della prova, in alternativa ai permessi previsti appositamente dal CCNL: pertanto, non potranno essere fruiti qualora l'organizzazione dei corsi consenta la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, nè per seguire corsi di studio tenuti al di fuori dell'orario di servizio.

I dipendenti iscritti ai corsi universitari telematici dovranno presentare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica (videoconferenza), in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, e che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni.

Il personale autorizzato a fruire dei permessi e tenuto:

- a presentare preventiva richiesta al responsabile del servizio di appartenenza con congruo anticipo e compatibilmente con la predisposizione dei turni di servizio;
- a presentare idonea certificazione in ordine alla frequenza delle lezioni e agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo, e che comprenderanno anche gli orari di percorrenza per il raggiungimento della sede delle lezioni.

In assenza della certificazione di frequenza delle lezioni ed esami cui al punto precedente o nel caso in cui, senza adeguata motivazione, non si frequenti regolarmente il corso o lo si abbandoni, i permessi fruiti saranno considerati come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero degli emolumenti percepiti, o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Le ore di permesso di studio autorizzate e non utilizzate nell'anno di riferimento non potranno essere fruiti nell'anno successivo.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda all'art. 46 del CCNL 2019/21 comparto Funzioni Locali.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Andrea Marchelli

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)